Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it

informa

Gennaio 2020

Noi autori dei Cambiamenti climatici…

NOTIZIE FLASH

LEGGE DI BILANCIO 2020 PER LE IMPRESE

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, la manovra su cui il governo ha posto la fiducia, ha ottenuto l'ok definitivo con 312 i favorevoli, 153 i contrari, 2 gli astenuti. La tecnica legislativa utilizzata è quella degli ultimi anni, solo tre articoli: l'**articolo 1, composto da ben 883 commi**; poi l'articolo 2 e articolo 3 composti da altri 5 commi in totale.

La **Legge n. 160 del 27/12/2019 è** stata pubblicata in G.U. n. 304 del 30/12/2019. Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni.

Cancellazione "Clausole Iva 2020". Sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle cd. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise. In particolare il comma 3 **elimina per l'anno 2020**:

- l'aumento di 3 punti dell'aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;
- l'aumento di 3,2 punti dell'aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

Per gli anni successivi: *(segue a pag.2)*

Sommario:

-Legge di Bilancio 2020 per le imprese
pag.1
-Legge di Bilancio 2020 per l'agricoltura
pag.5
-Decreto fiscale 2020 per le imprese
pag.7
-Fatture di acquisto a cavallo d'anno
pag.11
-Esterometro: prossime scadenze
-Credito d'imposta Industria 4.0 anche per l'Agricoltura
pag.12
-Catasto terreni: aggiornamenti 2019
pag.13

-Legge di Bilancio 2020 per le famiglie
pag.15
-Decreto fiscale 2020 per le famiglie
pag.19
-Inps: nuovi modelli Dsu Isee
pag. 20

Scadenzario di gennaio
pag.21

(segue da pag.1)

- il previsto aumento di 3 punti dell'**aliquota ridotta** è sostituito, a regime, con un aumento di 2 punti: l'**IVA al 10%** passa quindi **al 12% dal 2021 (**anziché al 13% a decorrere dal 2020);
- il previsto aumento di 4,5 punti dell'**aliquota ordinaria** è sostituito con un aumento di 3 punti percentuali per un anno, mentre resta confermato l'aumento a regime: l'**IVA ordinaria** passa quindi **al 25% nel 2021 e al 26,5 dal 2022 (**anziché al 25,2 nel 2020 e al 26,5% a decorrere dal 2021).

Regime Forfettario 2020. Una serie di modifiche sono state introdotte al regime forfetario al 15%, che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020.
In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso o mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario. Vengono inseriti due requisiti per l'accesso nel regime:

- non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora);
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo nuovo requisito in realtà era presente (con il limite di 5.000 euro fino al 2018) nella primissima versione del regime forfettario.

Restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015. Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
È nuovamente operante **l'esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro. Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.
È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento /determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

Deducibilità IMU immobili strumentali. A decorrere dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP. Per il 2020 e 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60% (50% per il 2019).
Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento

Estromissione beni strumentali. Torna la possibilità, per gli imprenditori individuali, di applicare l'imposta sostitutiva **dell'8% per l'estromissione dei beni immobili strumentali per natura (art.43 comma 2 del TUIR), posseduti alla data del 31 ottobre 2019**. In particolare, riguarda:

- le estromissioni poste in essere dall'1/1 al 31/5/2020;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
  - nella misura del 60% entro il 30/11/2020; *(segue a pag.3)*

(segue da pag.2)

– il rimanente 40% entro il 30/6/2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Fringe Benefit auto aziendale. Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene ora **differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica** così da penalizzare i veicoli più inquinanti. In particolare, si dispone che:

- per i veicoli che presentano valori di **emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per Km**, **concessi in uso promiscuo** con contratti stipulati **a decorrere dal 1° luglio 2020**, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il **25%** (in luogo del 30%) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.
- In caso di **emissioni superiori a 60**, ma non a 160 grammi per Km, viene assunto il **30%** dell'importo (in linea con la legislazione vigente).
- In caso di **emissioni superiori a 160**, ma non a 190 grammi per Km, viene assunto il **40%** per l'anno 2020 e il 50% per l'anno 2021.
- Infine, in caso di **emissioni superiori a 190 grammi per Km**, viene assunto il **50%** per l'anno 2020 e il 60% per l'anno 2021.

Rivalutazione beni d'impresa. È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1/1/2022), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Accisa gasolio. A favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

In sede di approvazione è previsto che dall'1/10/2020 l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali. In sostituzione del super ammortamento e iper ammortamento in favore delle imprese, dal 2020 **viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi**, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, e che con riferimento ad alcuni investimenti, riguarda anche i professionisti oltre alle imprese.

Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre, *(segue a pag.4)*

(segue da pag.3) **in misura differenziata** secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:

- per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") è previsto un bonus pari a:
  - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - 20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni strumentali diversi:
  - 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017:
  - 15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro (comma 190).

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019.

Il credito di imposta è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi:

- per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni,
- per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
- per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Credito d'imposta per formazione personale. Confermata la **proroga al 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale** dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, con una **rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso** e eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

ACE. È confermata dal 2019, la soppressione dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente, dal 2019 **è ripristinata l'agevolazione ACE** disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017, fissando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio **all'1,3%.**

Credito d'imposta per le PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore. **Proroga al 2020** del **credito d'imposta**, concesso alle PMI italiane attualmente per il solo 2019, **per le spese sostenute** per la **partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore**.

L'importo del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un **massimo di 60.000 euro**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per il 2019.

Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Stanziati 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per *(segue a pag.5)*

(segue da pag.4) il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy** e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Buoni pasto. Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici). È confermata la non tassazione per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.

Analisi rischi evasione tributaria. È confermato che per le attività di analisi del rischio di evasione l'Agenzia possa avvalersi, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l'Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all'emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, in sede di approvazione sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e, in particolare è prevista **l'inclusione delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico** per le quali è disposta la limitazione di specifici diritti dell'interessato. Inoltre, con riguardo al solo trattamento dei dati contenuti nell'Archivio di rapporti finanziari è demandata al MEF l'individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Cedolare secca immobili commerciali. Non è stata riproposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

LEGGE DI BILANCIO 2020 PER L'AGRICOLTURA

La legge di Bilancio 2020, contiene alcune norme che coinvolgono direttamente il settore agricolo.

Esonero contributivo CD e IAP under 40. E' prorogata la norma della legge di Bilancio 2018 che prevedeva l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nelle istruzioni operative dell'anno scorso lo sgravio riguardava la quota assicurativa per l'invalidità vecchiaia e superstiti (IVS) e il contributo addizionale, ed era riconosciuto per 5 anni in misura scalare mentre restava dovuto il premio INAIL e il contributo di maternità.

Rivalutazione terreni e partecipazioni sociali. È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

(segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

alla data dell'1 gennaio 2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30 giugno 2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

Esenzione redditi catastali per CD e IAP. Proroga per l'anno 2020 **l'esenzione dei redditi dominicali ed agrari** posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.

Imposta sostitutiva plusvalenze. In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20**% al 26%.**

Commercio piante e fiori tra imprenditori agricoli. In sede di approvazione è previsto l'inserimento del nuovo comma 3-bis all'art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:

- nel limite del 10% del volume d'affari,
- a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici,

determinano il relativo reddito **applicando il coefficiente di redditività del 5%** ai corrispettivi delle operazioni registrate/soggette a registrazione ai fini IVA.

Oleoturismo. Dall'1/1/2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all'art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 **sono estese alle attività di oleoturismo**.

In particolare, con il termine oleoturismo si intendono "*tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione*".

Spese per impianti colture arboree pluriennali. In sede di approvazione è previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di **colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%**, con esclusione dei costi relativi all'acquisto di terreni.

Investimenti beni strumentali da aziende agricole. In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali *(segue a pag.7)*

(segue da pag.6) di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti "Industria 4.0". Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Imprenditrici agricole. Concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole condotte da imprenditrici agricole**, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020.

Sabatini Ter. È confermato il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

Fondo solidarietà cimice asiatica. Incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica.

Potranno accedere agli indennizzi le **imprese agricole** anche se non hanno sottoscritto le polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, previste dalle norme che disciplinano il Fondo di solidarietà nazionale.

DECRETO FISCALE 2020 PER LE IMPRESE

Il D.L. 26/10/19 n. 124 c.d. collegato alla Legge di Bilancio 2020, è stato convertiti in **Legge n. 157** del **19 dicembre 2019,** in G.U. n.301 del 24 dicembre ed entrata in vigore il 25/12/2019.

In allegato le principali novità per le imprese:

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione. La disposizione, prevede che, chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, proceda al relativo **pagamento secondo le modalità previste** dalle diverse disposizioni normative vigenti.

Inoltre è escluso, in ogni caso, il pagamento mediante utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione. Ai contribuenti a cui è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è **inibita la possibilità di utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo**, anche se non riguardanti l'attività esercitata con la partita Iva cessata.

Nel caso di contribuenti che hanno ricevuto comunicazione di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che fanno operazioni intracomunitarie (VIES), le compensazioni sono escluse. *(segue a pag.8)*

(segue da pag.7) L'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del mod. F24. I crediti possono essere comunque:

- richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;
- riportati nella dichiarazione successiva.

Contrasto alle indebite compensazioni. In precedenza, nel caso in cui i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelavano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate doveva comunicare telematicamente **la mancata esecuzione della delega** di pagamento al soggetto che l'aveva trasmessa, entro il termine di 30 giorni, con l'applicazione della sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita.
Dopo l'approvazione del testo del Decreto, la sanzione è ridotta come segue:

- per crediti non spettanti **fino a 5.000 euro**, sanzione pari al 5% del credito stesso;
- per crediti non spettanti **oltre i 5.000 euro**, sanzione in misura fissa pari a 250 euro.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere **dal mese di marzo 2020**. Questa **novità delle compensazioni** riguarda **anche i contribuenti non titolari di partita Iva** che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, ora hanno l'obbligo di **trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni**.
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può essere utilizzato in compensazione non più dall'1/1/2020, bensì **dopo la presentazione** della relativa dichiarazione.
Compensazioni in appalti e subappalti. A partire dall'1 gennaio 2020, una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente l'**art.17-bis del D.Lgs. n. 241/1997**. In particolare, sempre a decorrere dall'1 gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese a**ppaltatrici/subappaltatrici/ affidatarie, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi**. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. Viene, inoltre, previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente, con:
    - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
    - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
    - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per territorio. *(segue a pag.9)*

(segue da pag.8) **Estensione del regime del reverse charge.** Viene anche estesa l'applicazione del **reverse charge** alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

Reati tributari. E' confermata la volontà dell'esecutivo di rafforzare la lotta all'evasione, con particolare riferimento anche alle **pene più dure per i grandi evasori**. Il nuovo regime sanzionatorio prevede l'introduzione di norme che inaspriscono le attuali sanzioni arrivando a prevedere fino a **8 anni di carcere per chi presenti dichiarazioni fraudolenti** mediante imposte non volutamente versate e altresì attraverso l'emissione di fatture false, a condizione che l'imposta evasa sia superiore a 100.000 euro. Per chi ha beni detenuti in proprio possesso che non sia in grado di giustificare la legittimamente la detenzione, è applicabile la confisca che, prima d'ora, veniva utilizzata in modo prevalente per i reati commessi dalla mafia.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche. Viene disposto che i file delle fatture elettroniche una volta acquisiti, verranno memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- **dalla Guardia di finanza** nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- **dall'Agenzia delle entrate** e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.".

Dichiarazioni precompilate. Con inizio dalla data **del 1° luglio 2020**, ed in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. Ciò al fine di elaborare la **dichiarazione annuale IVA precompilata** a partire dai dati del 2021.

Esterometro. L'invio dell'Esterometro **non avrà più cadenza mensile, bensì diventerà trimestrale (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento)**, con una notevole riduzione del numero di invii da parte dei contribuenti.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La norma introdotta da questo articolo prevede che a partire dal primo gennaio 2020, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente **l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento** e degli interessi. Il mancato pagamento del dovuto entro 30 giorni comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante. Dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Sanzione lotteria degli scontrini. Sarebbe La **lotteria degli scontrini** alla quale possono partecipare i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, che doveva partire il primo gennaio, partirà **il primo luglio 2020;** sono **state eliminate le sanzioni** previste dal testo originale, **che saranno sostituite da "segnalazioni" dei contribuenti.**

(segue a pag.10)

(segue da pag.9)
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è confermato che sarà implementata una **piattaforma** che **metterà a disposizione i dati per la produzione automatica della fattura elettronica**, durante il pagamento.
Questo per e**vitare le attività manuali di inserimento dei dati** necessari per la produzione della fattura elettronica, con i conseguenti possibili errori, da parte degli esercenti per le transazioni **effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati**.
Inoltre, previsto lo scontrino unico, cioè la possibilità per chi accetta i pagamenti con mezzi elettronici di non trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate in quanto lo faranno le società di gestione delle carte di debito e di credito o bancomat. Per questi esercenti, l'obbligo della trasmissione dei corrispettivi rimarrà per tutti i pagamenti in contanti.
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici. Dal **1 luglio 2020, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali, sarà riconosciuto agli esercenti attività di impresa e professionisti, un credito d'imposta,** da usare in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, purché nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Nel testo approvato è confermata la cancellazione **sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte elettroniche,** a partire dal primo luglio 2020, per commercianti e professionisti che non accetteranno tali pagamenti.
Quota versamenti in acconto. A partire dal 28 ottobre 2019 per i contribuenti soggetti agli Isa, **i versamenti di acconto** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive **sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.**
La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.
Ovviamente per l'acconto 2019 è "fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata). L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.
Digital Tax. Con la manovra per il 2020 viene anche introdotta la **Digital Tax** mediante un'imposta sui servizi digitali che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai contribuenti che siano soggetti prestatori di servizi che digitali. Si applica da gennaio alle aziende che soddisfano entrambi i requisiti: **fanno ricavi non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni.**
Sugar Tax. Viene introdotta una imposta sul consumo dei prodotti per uso singolo che sono costruiti, interamente o parzialmente, con **materie plastiche derivanti da polimeri organici** di origine sintetica, e comprende anche i contenitori in tetrapack.
L'imposta è stata definita a 0,45 euro per chilo. Il primo versamento dovrà essere effettuato il primo ottobre 2020. Da tale imposta **sono esentati tutti i dispositivi medici** ed i contenitori di medicinali.
Incentivi Conto Energia. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, **il contribuente ha facoltà di mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici** alla produzione di energia elettrica, a condizione che si effettui il pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, e l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

FATTURE DI ACQUISTO A CAVALLO D'ANNO

A fine anno occorre **monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva.** Occorre ricordare infatti che:

- **il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge** nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, **alla data in cui l'operazione** si considera effettuata ai fini IVA;
- è subordinato alla sussistenza di due requisiti: quello **sostanziale** dell'effettuazione dell'operazione e quello **formale** di possesso della fattura d'acquisto;
- può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura venga **registrata entro il 15 del mese successivo**;
- **può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti (ricezione e annotazione) e con riferimento al medesimo anno;
- **se l'emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione** in base alla quale è possibile **detrarre l'Iva** relativa alle fatture ricevute ed annotate **entro il giorno 15 del mese** successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tal caso, **l'Iva è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura**.

Stante la normativa richiamata, è evidente, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, **assume valore determinante la data di ricezione della fattura elettronica individuata univocamente dallo Sdi.**

In termini generali, il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario. In caso di impiego della Pec da parte del soggetto ricevente, la fattura elettronica si considera ricevuta quando il file xml viene depositato nella casella Pec del medesimo.

Occorre quindi procedere ad **analizzare attentamente le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo le varie casistiche:**

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- **fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020**, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 (o primo trimestre 2020);
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019** (ad es. causa ferie) **ma entro la presentazione della Dichiarazione Iva**: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: l'Iva sarebbe persa, **salvo la presentazione** di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto una fattura dovrà verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente "non recapitata". Lo SdI infatti, rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. *(segue a pag.12)*

(segue da pag.11) In questa circostanza, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente, che rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per quest'ultimo. Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
L'introduzione della fatturazione elettronica ha impatti rilevanti oltre che sulla detrazione dell'Iva anche sull'imputazione dei costi e dei ricavi con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata **che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni** di cui all'art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73.
Per tali contribuenti ai fini delle imposte dirette vige il c.d criterio di cassa ma costi e ricavi si considerano pagati/incassati al momento della registrazione della relativa fattura.
L'applicazione di detto principio implica che risulteranno deducibili dal reddito del 2019 solo i costi afferenti le fatture ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA entro il 31/12/2019.
Secondo lo stesso principio le fatture d'acquisto datate 2019, ma ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA dopo il 31/12/2019 non saranno deducibili nel 2019 ma parteciperanno alla determinazione del reddito del 2020.

ESTEROMETRO: PROSSIME SCADENZE

L'articolo 16 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 prevede che **la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'esterometro** (dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato senza emissione di fattura elettronica) **sia effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.
La norma pertanto modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.
Si ricorda infatti che nella normativa previgente la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
Quindi per il 2020 le scadenze da rispettare sulla base delle novità introdotte dal decreto fiscale 2020 sono:

- 1° trimestre: 31 maggio 2020
- 2° trimestre: 30 settembre 2020
- 3° trimestre: 30 novembre 2020
- 4° trimestre: 28 febbraio 2021

N.B. Invece, **i dati relativi al mese di dicembre 2019** dovranno continuare ad essere trasmessi secondo la "vecchia" periodicità: la scadenza da osservare **è il prossimo 31 gennaio 2020**.

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 ANCHE PER L'AGRICOLTURA

La legge di Stabilità 2020 con i commi da 184 a 197 ridefinisce la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0".
(segue a pag.13)

(segue da pag.12) In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1 gennaio 2020:

- fino al 31/12/2020; ovvero
- fino al 30/6/2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Il nuovo credito d'imposta, **spetta alle imprese residenti in Italia**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.**
È palese quindi che sia le persone fisiche che esercitano una attività di impresa che opera in regime forfetario (legge n. 190/2014), sia le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, possono usufruire del credito di imposta a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali. Per tutti la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.
Quindi anche i forfettari ed agricoltori in presenza di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (industria 4.0), possono usufruire di un credito di imposta del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni (si veda anche l'articolo in pagina), nonché del 15% fino a 700.000 euro, per i beni immateriali (software e simili).
Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfetario.
Il beneficio esce quindi dalla determinazione del reddito di impresa ma entra nel quadro "RU" della dichiarazione dei redditi e prescinde dal reddito o dalla perdita realizzata. Infatti il credito di imposta è utilizzabile in compensazione esclusivamente, quindi mediante il modello F24.
I contribuenti in regime forfetario potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15%, nonché con i contributi previdenziali dovuti all'Inps ed Inail.
Più articolata la compensare per le imprese agricole; in base ad un'altra disposizione della legge di bilancio, nel 2021 (primo anno di utilizzazione del credito di imposta) i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli assolveranno l'Irpef sul 50% dei redditi dei terreni, mentre l'Irap non è dovuta per le attività rientranti nel reddito agrario.
Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione. Comunque le imprese agricole, come i contribuenti forfetari possono compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonchè con quelli propri per le imprese individuali.
Il beneficio sarà concretamente utilizzabile dal 2021 a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi (articolo 3 D.L. n. 124/2019) dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito supera l'importo di 5.000. Per l'agricoltura dove ormai vengono impiegati i robot per la gestione delle stalle, si tratta di una agevolazione molto importante.

CATASTO TERRENI: AGGIORNAMENTI 2019

Sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con l'Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale *(segue a pag.14)*

(segue da pag.13) eseguita sulla base **del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2019 agli organismi pagatori**, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
I contribuenti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l'obbligo di dichiarare queste variazioni, a meno che l'uso del suolo sulle singole particelle catastali non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore, contestualmente alla richiesta presentata ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
L'aggiornamento delle informazioni censuarie viene effettuato, infatti, sulla base degli elenchi che l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha predisposto a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti titolari delle singole particelle catastali. Quindi, le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti obbligati all'adempimento previsto dall' art.30 del Tuir (obbligo di denuncia di variazione entro il 31 gennaio successivo).
Le particelle catastali interessate dall'aggiornamento, ovvero ogni porzione di particella a diversa coltura e le informazioni indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione (se presente), **si possono consultare, per i 60 giorni successivi** alla pubblicazione del comunicato in G.U., presso ciascun comune interessato, sull'albo pretorio online oltre che presso le sedi competenti delle direzioni provinciali e uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle entrate.
Gli elenchi delle particelle catastali aggiornate sono pubblicate anche sul sito internet dell'Agenzia: "***Variazioni colturali online - Ricerca particelle***" è disponibile nella sezione *Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali*.
Il titolare di diritti reali sulle particelle interessate dall'aggiornamento, **che riscontra delle incongruenze** tra la qualità di coltura iscritta in Catasto e quella effettiva dichiarata all'organismo pagatore, ha la facoltà di richiedere il riesame dell'atto di accertamento attraverso un'istanza di autotutela, trattata dall'ufficio provinciale-Territorio secondo le modalità ordinarie.
Il ***modello 14T*** per la "*Richiesta di esercizio dell'autotutela - Variazioni colturali*", da inoltrare all'ufficio di competenza, è disponibile anche sul sito, nella sezione *Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali > Modello e istruzioni*.
L'istanza di autotutela non interrompe o sospende il termine per la proposizione di un eventuale ricorso alla giurisdizione tributaria avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Dlgs 546/1992. Il ricorso può essere presentato, alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, **entro il termine di 120 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE DI BILANCIO 2020 PER LE FAMIGLIE

La **Legge n. 160 del 27/12/2019** oltre ad interventi per le imprese, **contiene misure anche i privati e le famiglie**. Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni.

Nuova IMU. A decorrere dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, è soppressa ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). Quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente. Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

Con eliminazione della TASI dal 2020, **l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili** è costituita dalla **somma** delle vigenti aliquote di base IMU e TASI e i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰.

Dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote **esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate dal MEF**.

Per il 2020 i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ma comunque entro il 30 giugno 2020, con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2020.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. A regime, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno.

La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019.

Cedolare secca "a regime". Viene stabilizzata definitivamente la misura della "cedolare secca" **al 10%** per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431/1998 (contratti a canone "concordato") e relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Detrazioni recupero edilizio. Anche per il 2020, è prorogata la detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.

Detrazione Bonus mobili ed elettrodomestici. Proroga **fino al 31/12/2020** la **detrazione Irpef del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2020** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1/1/2019**. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo 10.000 euro) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Detrazione interventi di risparmio energetico. Prorogato per il 2020 anche la detrazione al 50-65-70-75% prevista per l'efficientamento energetico. *(segue a pag.16)*

(segue da pag.15) Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);

impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Sisma bonus. Prorogato per il 2020 anche il sisma bonus dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza beneficia della detrazione fino all'85%

Bonus verde. Prorogato **anche per il 2020 (a seguito dell'approvazione del decreto "Milleproroghe" la detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La detrazione spetta anche per **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;

- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

Detrazione Facciate. Introdotta una **nuova detrazione**, c.d. "bonus facciate", **pari al 90%** delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero, al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26/6/2015 e 11/3/2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

Spese veterinarie. In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto **l'aumento** da euro 387,34 a **euro 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di euro 129,11).

Detrazione scuole di musica. Con l'aggiunta della nuova lett. e-quater) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, a decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a 1.000 euro, le spese sostenute:

- da contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 36.000;
- per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Sport Bonus. Proroga per il 2020 la disciplina dello sport bonus, il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Tra i nuovi beneficiari sono inclusi, oltre alle "società sportive dilettantistiche", anche le "associazioni sportive dilettantistiche" e gli "enti di promozione sportiva". (*segue a pag.17)*

(segue da pag.16) In particolare, per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta (Sport Bonus) in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Tale credito d'imposta:

- è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile (per i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui);
- è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito. Ridotto il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi **degli oneri detraibili** ai sensi dell'articolo 15 del TUIR **per i contribuenti con reddito complessivo**, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, **superiore a 120.000 euro**. Rimangono invece **immutati gli importi detraibili:**

- per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale;
- e alle spese sanitarie per patologie gravi.

In particolare, **a decorrere dall'anno di imposta 2020**:

- la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità:

Reddito (euro)	**Quota di detraibilità spettante (%)**
Fino a 120.000	100
Oltre 120.000 fino a 240.000	100 x (240.000-reddito)/120.000
Oltre 240.000	0

Tracciabilita detrazioni. La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR **è riconosciuta a condizione che** la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata). La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
Accertamenti esecutivi anche per i Tributi locali. Dall'1 gennaio 2020 sono modificate le modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali). In particolare è prevista l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione). I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. *) (segue a pag.18)*

(segue da pag.17) Dopo l'esecutività dell'atto, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure. Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse ancora pendenti.

Cuneo fiscale. Partirà nelle buste paga di luglio, lo sgravio, che si aggiunge al Bonus Renzi (80 euro al mese), che per il 2020 vale circa 240 euro per chi guadagna fino a 25.000 euro e il doppio per chi sta tra 26.500 e 35.000 euro annui. Per i circa 9,4 milioni di lavoratori oggi compresi tra gli 8.200 euro e i 26.600 euro, che attualmente prendono gli 80 euro, è prevista la trasformazione del bonus in **detrazione fiscale.** Ma non per tutti. Nella sotto-fascia tra gli 8.200 e 15.000 euro circa, infatti la trasformazione in detrazione non sarebbe tecnicamente possibile, visto che con il gioco delle detrazioni da lavoro dipendente/carichi familiari, l'imposizione si azzererebbe, diventando, di fatto, soggetti "incapienti". La vera novità riguarda i circa 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano tra i 26.600 euro e i 35.000 euro a cui verranno estesi, totalmente o parzialmente, gli 80 euro, sempre sotto forma di detrazione, visto che oggi non li percepiscono. Per avere l'ufficialità **bisogna aspettare la pubblicazione del decreto attuativo** che regolerà la misura.

Bonus Asili-Nido. A regime dal 2020, anche in questo caso rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate. Il bonus, che spetta a fronte dell'effettiva spesa per l'asilo nido per i bambini fino a tre anni, è pari a:

- 3.000 euro per ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro;
- 2.500 euro per ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro;
- 1.500 euro per ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Il bonus è corrisposto nel rispetto del limite di spesa annualmente programmato.

Bonus bebè. Si conferma l'erogazione del **bonus bebè**, che diventa un vero e proprio **bonus nascite**, con importo aumentato e differenziato a seconda dell'ISEE. Il bonus è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. L'importo è pari a:

- 1.920 euro (160 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro;
- 1.440 euro (120 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE tra i 7.001 e i 40.000 euro;
- 960 (80 euro al mese) per i nuclei familiari euro con di ISEE oltre questa soglia.

Si conferma anche l'incremento del 20% per i figli successivi al primo, nati o adottati nel 2020.

Congedo obbligatorio retribuito per i padri. Il **congedo obbligatorio retribuito per i padri dal 2020 passa a 7 giorni** (erano 5), si può godere contemporaneamente al congedo della mamma.

Carta giovani 18. È confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale

Esenzione dall'anno 2020 del Canone Rai per gli over 75. Dal 2020 è abolito il canone Rai per gli ultra 75enni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti. Tale agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Superticket. Viene disposta l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Proroga anticipo pensionistico c.d. "opzione donna". Per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 maturano 35 anni di contributi e un'età pari o superiore a 58 anni per le dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Riconferma dell'APE sociale. Sarà possibile ancora per un anno fare *(segue a pag.19)*

(segue da pag.18) domanda per l'APE sociale, l'indennità riconosciuta ai soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in stato di disoccupazione, oppure che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o hanno una disabilità superiore al 74%, o, infine, svolgono attività usuranti da almeno 7 anni.

DECRETO FISCALE 2020 PER LE FAMIGLIE

Il D.L. 26/10/19 n. 124 convertito in **Legge n. 157** del **19 dicembre 2019,** contiene misure per i privati e le famiglie. Vediamo quali.

Presentazione 730. Nelle modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale, In sede di conversione è stato introdotto il nuovo articolo 16-bis, che:

- differisce **dal 23 luglio al 30 settembre** il termine **ultimo** per la presentazione del Modello 730;
- rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle Entrate;
- introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

Tutte le predette disposizioni **decorreranno dal 2021**.

Viene disposto anche il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche.

Inoltre, viene stabilito che il sostituto d'imposta **deve effettuare il conguaglio d'imposta a termine mobile** e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

Regime lavoratori impatriati. Viene confermato l'inserimento dell'articolo 13-ter relativo alle **agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati**. La decorrenza della norma agevolativa maggiorata, si applica ai soggetti trasferiti in Italia già a partire dal 30 aprile 2019 e per il periodo d'imposta in corso, purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.

Estensione del ravvedimento operoso. In sede di conversione è stato abrogato il comma 1-bis dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 che limitava l'applicazione del ravvedimento:

- ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle lett. b-bis (riduzione della sanzione a 1/7 del minimo), b-ter (riduzione a 1/6 del minimo) e b-quater (riduzione a 1/5 del minimo) del comma 1 del citato art. 13;
- ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter).

Di conseguenza le **suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, estese a tutti i tributi** inclusi quelli regionali e locali. Il **ravvedimento operoso** sarà presentabile in qualsiasi momento, e comunque fino a quando non si riceva un eventuale atto di contestazione dell'ente locale.

IMU. Al fine di evitare il **trasferimento fittizio di uno dei coniugi** per evitare il pagamento del tributo, è introdotta una normativa più rigida **per le prime case fittizie**, in particolare per quelle che sono riferite a comuni di villeggiatura. D'ora in poi è previsto che per uno stesso nucleo familiare non sia più possibile avere più di una abitazione principale, anche se in comuni diversi.

Aliquota Iva prodotti igiene. In sede di conversione, con l'aggiunta del n. 1-quinquies) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 5%. L'aliquota agevolata è applicabile dalle operazioni effettuate dall'1 gennaio 2020. *(segue a pag.20)*

*(segue da pag.19)***Acquisto dispositivi antiabbandono**. È confermato, con la sostituzione dell'art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandono" pari a 30 euro. Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da 83 a 333 euro con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6/3/2020.

NUOVI MODELLI DSU ISEE

E' stato pubblicato in allegato al DM n. 497 del 31 dicembre 2019 del Ministero del Lavori il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con le relative istruzioni per richiedere l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) necessario a ottenere prestazioni sociali agevolate. La DSU può essere presentata sia in forma precompilata che ordinaria e si compone di **moduli aggiuntivi** a seconda dell'utilizzo che se ne deve fare.

Modulo MB.1: compilazione da parte di tutti, **per tutte le prestazioni (Modello MINI).**

Modulo MB.2: da compilare solo in caso di:

- prestazioni per il diritto allo studio universitario,
- prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

Modulo MB.3: da compilare solo in caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili).

Modulo MB.1rid: da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di:

- prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni,
- prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca.

Modulo FC.1: compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI).

Modulo FC.2: da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti.

Modulo FC.3: da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e prive della Certificazione Unica o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Modulo FC.4: da compilare solo per il calcolo della "componente aggiuntiva" in caso di:

- prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario),
- prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).

Si ricorda che **dal 2020 si può presentare la DSU in modalità precompilata sempre che il dichiarante venga delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo** ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.

La DSU in versione non precompilata, va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

In alternativa il richiedente la prestazione agevolata può anche presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'INPS, collegandosi al **sito internet www.inps.it.**

Le istruzioni ricordano infatti, che le diverse forme di DSU corrispondono ai diversi ISEE: oltre ad un ISEE "standard" o "ordinario" vi sono ISEE specifici:

- ISEE Università,
- ISEE Sociosanitario,
- ISEE Spciosanitario Residenze,
- ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Scadenziario di GENNAIO

2 gennaio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori del mese precedente

10 gennaio

Inps lavoratori domestici: scade oggi il termine per il versamento relativo al 4° trimestrale dei contributi dei domestici (periodo ottobre, novembre, dicembre 2019).

15 gennaio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di dicembre.

Sostituti d'imposta e mod.730: entro tale data i datori di lavoro devono comunicare ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare l'intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.

16 gennaio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di dicembre 2019 per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di dicembre.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad dicembre 2019 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2019 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps (ex SCAU): termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2019 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

20 gennaio

Bollo fatture elettroniche: scade oggi il termine per aziende e liberi professionisti del versamento dell'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019.**

27 gennaio

Regolarizzazione acconto Iva: scade oggi il termine per l'eventuale regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2019, se non effettuato o effettuato in misura inferiore entro il 27 dicembre.

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.

Elenchi Intra-cee: presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel 4° trimestre 2019 (**operatori trimestrali**) o effettuati nel corso del 2019 per gli operatori tenuti alla presentazione annuale.

Modello 770 tardivo: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno d'imposta 2018 - Mod. 770/2019 Redditi 2018.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Manodopera agricola: scade oggi la denuncia della manodopera agricola relativa al 4° trimestre 2019 (su supporto cartaceo).

31 gennaio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Esterometro: invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a dicembre, dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Variazioni colturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture effettivamente praticate all'Agenzia del Territorio (mod.26).

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori del mese precedente

Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione (all'Agenzia del Territorio).

Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l'anno 2020.

Tosap: versamento dell'imposta totale o della 1° rata sull'occupazione di spazi o aree pubbliche.

Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova): scade il pagamento della tassa fissa.

Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2019 e di ciclomotori.

Canone TV (privati): scade oggi il termine (con valenza per tutto il 2020), per i soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

730 versamenti. Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio.